



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n. 22/GST del 21 gennaio 2026

## GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C

### GARE DEL 11/ 1/2026

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 11/ 1/2026 QUARTO CALCIO 1962 - REAL VIRTUS BAIA 1947**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti i ricorsi ritualmente proposti dalla società ASD Quarto Calcio 1962 e dalla società ASD Real Virtus Baia 1947, relativi alla gara in epigrafe, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva fra gli stessi, decide di trattarli congiuntamente. La società ASD Quarto Calcio 1962 richiedeva l'omologazione del risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG e, in subordine, la ripetizione della gara contestando la decisione del DDG di sospenderla al minuto 45' + 2' del secondo tempo di gioco. La società ASD Real Virtus Baia 1947 richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Quarto Calcio 1962 e, in subordine, l'omologazione del risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ la gara oggetto di ricorso veniva sospesa al minuto 45' + 2' del secondo tempo di gioco in quanto il DDG riteneva non più sussistenti le condizioni per continuare l'incontro a seguito di aggressione fisica subita da parte di tesserati della società ospitante ASD Quarto Calcio 1962. Come dettagliatamente spiegato all'interno del referto arbitrale, dopo la decisione di annullare un goal per fuorigioco alla società ASD Quarto Calcio 1962, il calciatore Bruno Emanuele colpiva il DDG con "Una leggera testata dietro la nuca". Il calciatore Borrelli Luca, sempre della società ASD Quarto Calcio 1962, nel momento in cui il DDG era intento ad esibire il cartellino rosso ad un compagno di squadra gli abbassava le mani per impedirgli di notificare il provvedimento di espulsione. Il calciatore Ursomanno Emilio, anche egli tesserato per l'ASD Quarto Calcio 1962, si rendeva autore della medesima condotta del compagno di squadra Borrelli. Tutti i fatti sopra descritti facevano sì che il DDG ritenesse di non poter più proseguire l'incontro decidendo di sospenderlo e di ritirarsi nello spogliatoio ove attendeva l'arrivo delle Forze dell'Ordine. I fatti descritti dal DDG a referto che, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova fidefacente fino a querela di falso, sono tutti quanti ascrivibili alla società ASD Quarto Calcio 1962. Alcuna condotta ai della decisione di sospendere l'incontro da parte del DDG è imputabile alla società ASD Real Virtus Baia 1947. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Quarto Calcio 1962 ed accogliere quello proposto dalla società ASD Real Virtus Baia 1947 infliggendo la punizione sportiva la perdita della gara alla società ASD Quarto Calcio 1962 con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD Real Virtus Baia 1947; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva dalla società ASD Quarto Calcio 1962; ^ non addebitare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva alla società ASD Real Virtus Baia 1947.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

# GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

**GARE DEL 20/12/2025**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 20/12/2025 PROTOPISANI SOCCER - REAL CASAMALE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, a scioglimento della riserva assunta letto il ricorso proposto dalla società ASD Proto Pisani Soccer, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Real Casamale per avere, quest'ultima società, nella gara oggetto di ricorso, impiegato un calciatore - Palma Giuseppe (19.10.1990) - in posizione irregolare. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ in data 18.12.2025 la società Real Casamale depositava la documentazione per il tesseramento del calciatore Palma Giuseppe;^ in pari data, l'Ufficio Tesseramento segnalava la mancanza del timbro della società sulla documentazione prodotta, nello specifico sulla "Dichiarazione di prestazione volontaria annuale maggiore";^ in data 24.12.2025 la società Real Casamale provvedeva alla dematerializzazione della "Dichiarazione di prestazione volontaria annuale maggiore" senza, però, procedere alla firma elettronica;^ in data 29.12.2025 l'Ufficio Tesseramento esaminava nuovamente la documentazione prodotta dalla società Real Casamale e segnalava la mancanza della firma elettronica;^ in pari data la società Real Casamale provvedeva ad effettuare la procedura di firma elettronica sul documento in errore;^ in data 30.12.2025 l'Ufficio Tesseramento esaminava la pratica relativa al calciatore Palma Giuseppe e approvava lo stesso con decorrenza 29.12.2025;^ in data 2.01.2026 la società Real Casamale attraverso il portale LND apriva una segnalazione per ottenere chiarimenti in merito al tesseramento del calciatore Palma Giuseppe;^ in pari data l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND trasmetteva comunicazione all'Ufficio Sistemi Informativi di Roma al fine di verificare quanto rappresentato dalla società attraverso il portale LND;^ in data 16.01.2026 Ufficio Sistemi Informativi comunicava al Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND che: "A seguito di controlli effettuati, la pratica di tesseramento del calciatore Palma Giuseppe risultava essere stata firmata il giorno 18.12.2025 alle ore 16:26; successivamente è stata presa in carico e impostata in errore alle ore 17:27 dello stesso giorno, con messaggio di mancanza del timbro. Il documento AL0520259523170000016495634.3\_TEDL è stato nuovamente dematerializzato il giorno 24.12.2025 alle ore 15:35; tuttavia non risultano ulteriori richieste di firma fino al giorno 29.12.2025 alle ore 12:04"; ^ pertanto l'Ufficio Tesseramento confermava la validità dello stesso a decorrere dal giorno 29.12.2025. Considerato che: ^ la vicenda del tesseramento del calciatore Palma Giuseppe, ricostruita passaggio per passaggio grazie all'ausilio dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, deve essere valutata sia considerando il dettato delle NOIF, sia la decisione n. 89 del 2003 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (Sez. I protocollo n. 00981/2023) con la quale si è statuito che: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva ". Nel caso di specie la società Real Casamale non ha provveduto a correggere l'alert generato in maniera tempestiva dall'Ufficio Tesseramenti, ovvero alla data stessa di deposito del tesseramento del Palma Giuseppe. Inoltre, anche quando in data 24.12.2025 depositava la documentazione richiesta già in data 18.12.2025, la società non apponeva la firma elettronica. Pertanto, il tesseramento del calciatore Palma Giuseppe, come emerso dalla corposa istruttoria sopra riportata deve considerarsi valido a far data dal 29.12.2025, quindi successivamente al 20.12.2025 data nella quale si disputava la gara oggetto di ricorso. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Proto Pisani Soccer e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della società Real Casamale; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale;^ squalificare il Sig. Mocerino Raffaele dirigente della società Real Casamale ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Real Casamale. Dispone non incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

**avv. Francesco Zaccaria**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 150,00 REAL CASAMALE

### **DIRIGENTI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFETTIVA:**

MOCERINO RAFFAELE (REAL CASAMALE)

## **GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

### **GARE DEL 10/ 1/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 10/ 1/2026 FUTSAL CAMPI FLEGREI - TABOR**

Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Tabor e ritualmente comunicati alla controparte Futsal Campi Flegrei con cui è chiesta la ripetizione della gara non disputata per causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF; rilevata la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF P.Q.M. delibera la ripetizione della gara in epigrafe, con restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva, sussistendo giusti motivi in virtù della peculiarità della fattispecie scrutinata. Demanda alla Segreteria gli adempimenti consequenziali.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Marco Cardito**

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 C5 REGIONALI MASCHILI**

### **GARE DEL 13/ 1/2026**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 13/ 1/2026 AMALFI C5 - SANNITI FIVE SOCCER**

Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Sanniti Five Soccer e ritualmente notificati alla controparte ASD Amalfi C5, osserva quanto segue. Con l'atto introduttivo Sanniti Five Soccer ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Castellano Salvatore, nato il 14.09.2007, in presunta posizione irregolare in quanto non tesserato in favore dell'Amalfi C5. Effettuati i necessari accertamenti, acquisita la documentazione dall'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che il calciatore Castellano Salvatore era tesserato in favore dell'ASD Amalfi C5 a far data dal 11.09.2024 e, dunque, in data precedente la disputa della gara controversa P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, conferma il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 11 a 1 in favore della reclamata, fermi e impregiudicati gli altri provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU. Conferma incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Marco Cardito**

# GARE DEL CAMPIONATO U14 REGIONALE GOLDEN

**GARE DEL 11/ 1/2026**

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### **Gara del 11/ 1/2026 MATERDEI - SPORTING SOCCER CARDITO**

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Materdei e ritualmente comunicati alla controparte Sporting Soccer Cardito, osserva quanto segue. Con l'atto introduttivo è lamentata la partecipazione alla gara in epigrafe di un assistente di parte (presuntivamente subentrato nel secondo tempo) in posizione irregolare ai fini del tesseramento; conseguentemente, è chiesta l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara. Sono stati esperiti, dunque, gli accertamenti di rito ed è stata, in particolare, acquisita in atti la dichiarazione del DDG che, per quanto di interesse qui si trascrive: "( ) all'inizio il ruolo dell'assistente di parte era stato svolto da un calciatore che avevo regolarmente riconosciuto dopo che lui è subentrato, non ho fatto caso a chi lo ha sostituito poiché ero concentrato sulla partita in corso". Dal tenore letterale della stessa emerge, con chiarezza, la sussistenza del cd. "errore tecnico", dovendo il DDG verificare l'identità (e, ben vero, la presenza in distinta) dei partecipanti per tutta la durata della gara, in accordo con la Regola n. 3 del Giuoco del Calcio e successivamente la regola n.6 attinente gli assistenti di parte P.Q.M. accertata d'ufficio, ex art. 61 e ss. CGS la sussistenza del suddetto errore tecnico, delibera - con assorbimento della domanda di cui al reclamo - la ripetizione della gara in epigrafe e restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva, sussistendo giusti motivi in virtù della peculiarità della fattispecie scrutinata. Demanda alla Segreteria gli adempimenti consequenziali.

**Il Sostituto Giudice SportivoTerritoriale**  
**avv. Marco Cardito**

# GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

**GARE DEL 11/ 1/2026**

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### **Gara del 11/ 1/2026 C.U.S. NAPOLI A.S.D. – EPOMEIO**

Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Epomeio ASD e ritualmente comunicati alla controparte CUS Napoli con cui è chiesta la ripetizione della gara non disputata per causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF; rilevata, dalla documentazione prodotta (corse motonave cancellate) la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF e, per tal via, la fondatezza della domanda P.Q.M. delibera la ripetizione della gara in epigrafe e restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva, sussistendo giusti motivi in virtù della peculiarità della fattispecie scrutinata. Demanda alla Segreteria gli adempimenti consequenziali.

**Il Sostituto Giudice SportivoTerritoriale**  
**avv. Marco Cardito**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 28 gennaio 2026.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
  - tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
  - tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale);Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Pubblicato in NAPOLI il 21 gennaio 2026.**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**